

**Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art.22 della
Costituzione O.I.L. sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della
Convenzione n.175/1994: "sul lavoro a tempo parziale"**

ANNO 2003

Considerazioni introduttive:

Il presente rapporto segue quello trasmesso a cd Organismo nell'ottobre 2002 e ad esso ci si riporta per le indicazioni fornite sulla disciplina vigente.

In ossequio a quanto richiesto si evidenzia tuttavia che sulla materia è intervenuta la legge 14/2/2003 n.30 (art.3).

Nel 2002 in Italia l'occupazione dipendente ha continuato ad espandersi.

Il numero dei dipendenti con contratto permanente è cresciuto di 284.000 unità di cui 66.000 a tempo parziale. La quota degli occupati a tempo parziale è aumentata dall'8,4% nel 2001 all'8,6% nel 2002 (dall'8,2% all'8,3% nei settori non agricoli). Come negli altri paesi europei la recente diffusione del part time ha interessato la componente femminile: nel 2002 l'incidenza degli impieghi a tempo ridotto è stata del 3,5% tra gli uomini e del 16,9% tra le donne.

Negli ultimi anni è anche aumentata la quota di donne con un'occupazione a tempo parziale per scelta e si è ridotta quella di coloro che dichiarano di non aver potuto trovare un lavoro a tempo pieno.

Novità legislativa:

Con l'approvazione della sopracitata Legge 14/2/2003 n.30 pubblicata nella G.U. n.47 del 26 febbraio 2003 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a portare a compimento il disegno riformatore del mercato del lavoro in Italia, ispirato alle indicazioni delineate a livello comunitario, nell'ambito della cosiddetta " Strategia Europea per l'occupazione ".

Attraverso questo provvedimento il Governo si propone di incidere sia sulla modernizzazione delle aree più forti e dinamiche del Paese, sia su quelle meno sviluppate, dove solo la trasparenza del mercato del lavoro e la modalità dei rapporti di lavoro, possono innescare un processo di sviluppo economico, di crescita dell'occupazione regolare e di rafforzamento della coesione sociale.

I parametri da seguire possono così definirsi:

- occupabilità rivolta ad assicurare ai giovani e ai disoccupati gli strumenti per fronteggiare le nuove opportunità occupazionali e i cambiamenti repentini del mercato del lavoro

- imprenditorialità basata sul presupposto che la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro richiede un clima imprenditoriale dinamico
- adattabilità destinata ad incidere maggiormente sugli attuali assetti dell'organizzazione del lavoro
- pari opportunità parametro più efficace per comprendere la doppia valenza, economica e sociale, della modernizzazione dei mercati del lavoro. Le donne devono poter lavorare con il trattamento economico e normativo garantito agli uomini e con uguali responsabilità e opportunità di carriera.

In relazione a quest'ultimo profilo le misure proposte nel presente provvedimento intendono valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne e in particolare, delle lavoratrici uscite dal lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderano rientrarvi.

L'accesso al lavoro a tempo parziale e ad altri contratti a orario modulato rappresenta una importante strategia di azioni positive finalizzate, attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla lotta contro le discriminazioni indirette nei confronti delle donne.

L'innovazione consiste proprio nella nuova configurazione degli assetti normativi del lavoro a tempo parziale, tali da renderne più agevole l'utilizzo.

- Il lavoro part time cosiddetto "orizzontale" sarà possibile nei casi e secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato, in carenza dei contratti collettivi.
- l'agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto "verticale" e "misto" sarà possibile; sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi, e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore.

La piena operatività restituita alla contrattazione collettiva e alle pattuizioni individuali mira a fornire ai lavoratori e lavoratrici uno strumento contrattuale di qualità in alternativa alle collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative.

Ulteriori innovazioni sono rappresentate:

- a) dalla previsione di norme, anche di natura prévidenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani anche al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile, nonché l'abrogazione ed integrazione delle disposizioni che ostacolano l'incentivazione di tale forma contrattuale.

- b) dall'affermazione della computabilità, commisurata alla durata della prestazione, del lavoratore part time per il calcolo della dimensione aziendale e per l'applicazione delle norme legislative e contrattuali ad essa collegati.

La legislazione delegata che è in corso di pubblicazione, perseguiendo gli obiettivi citati, determinerà il superamento delle attuali rigidità nell'utilizzazione del part time con particolare riferimento ai vincoli attualmente imposti al lavoro supplementare e alle c.d. clausole elastiche anche mediante l'ampliamento dello spazio all'autonomia negoziale individuale e collettiva.

Dal sistema normativo che verrà approntato deriverà l'integrale attuazione della Convenzione in oggetto.

Allegati :

- 1) Legge 14 febbraio 2003 n.30
- 2) Dati Istat sulla struttura dell'occupazione e sull'incidenza del lavoro a tempo parziale in Italia